

**Comune di Spresiano
(Provincia di Treviso)**

NORMATIVA REGOLAMENTARE

COMANDO DEL PERSONALE

DIPENDENTE

- **Delibera G.C. n° 74 del 12.07.2001: “Comando del personale dipendente. Approvazione normativa regolamentare”**

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL COMANDO

Art. 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso le quali il Comune consente ad un dipendente di essere destinato temporaneamente a prestare servizio presso un Ente diverso da quello di appartenenza.

Art. 2 RICHIESTA

1. Il dipendente interessato al comando, direttamente o per mezzo dell'amministrazione di destinazione, comunica al Comune la volontà di attivare la destinazione temporanea alla prestazione del servizio presso altro Ente.

Art. 3 ISTRUTTORIA E DECISIONE

1. La richiesta, opportunamente motivata, viene esaminata, per la relativa istruttoria, in conferenza di servizio tra il direttore generale, se nominato, il responsabile del servizio personale ed il responsabile di area, sottoponendo la relativa proposta entro 15 giorni dal ricevimento, alla Giunta comunale, la quale si esprime con apposita deliberazione sulla concordanza delle esigenze organizzative che stanno alla base del comando, definendo contestualmente le condizioni e i tempi della utilizzazione del lavoratore posto in posizione di comando, e l'accollo dei relativi oneri finanziari.
2. Della deliberazione di Giunta comunale viene data informazione preventiva alle OO.SS.
3. E' ammessa la possibilità di comando reciproco tra due dipendenti di corrispondente profilo professionale.
4. L'Amministrazione comunale definisce i criteri guida del comando con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 30.03 2001, n. 165. Il relativo provvedimento viene adottato dal Direttore generale, se nominato, o dal Segretario comunale.

Art. 4 ONERI

1. L'integrale onere finanziario per il dipendente, durante tutto il periodo del comando, rimane a carico dell'Ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente in base al D.Lgs.vo n.137 del 10 aprile 1998 il cui art.7 recita: *"Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi del comma 1 dell'art.10"*.
2. Alla corresponsione della retribuzione e degli oneri riflessi del personale comandato provvede in via anticipata il Comune. L'Amministrazione in cui il dipendente è comandato è tenuta a versare al Comune, entro i termini convenuti, quanto speso per il personale comandato.
3. L'integrale costo delle spese accessorie (rimborso spese viaggio, rimborso costo buoni pasto, ecc.) sono a carico dell'Ente utilizzatore del personale comandato.

Art. 5 DURATA

1. Il comando è temporaneo e può avere durata di anni 1, eventualmente rinnovabili.